



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**116/2014**  
**Settembre/6/2014 (\*)**  
**Napoli 10 Settembre 2014**

***L'INPS conferma che il DURC rilasciato per "verifica autocertificazione" deve essere emesso valutando la situazione alla data in cui la dichiarazione è stata resa. L'Istituto, pertanto, con il messaggio n° 6756 del 2 settembre u.s. non ritiene di doversi adeguare alla recente pronuncia del TAR Veneto n° 486/2014 di senso diametralmente opposto.***

Il nostro maggiore Istituto di previdenza è tornato a pronunciarsi sulle modalità di verifica e rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Come noto, il TAR del Veneto, con la sentenza n° 486/2014, ha inteso generalizzare l'obbligo del preavviso di accertamento negativo - ex art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 -, ritenendolo applicabile anche nel caso in cui debba verificarsi l'apposita **autocertificazione resa in sede di partecipazione a gare di appalto.**

A giudizio dei Giudici amministrativi, **l'Ente preposto è sempre obbligato ad attivare la procedura di regolarizzazione prima di procedere all'emissione di un DURC con esito negativo.**

Orbene, l'INPS, con il messaggio n° 6756 del 2 settembre 2014, ha negato l'applicazione generalizzata del "preavviso di irregolarità", contraddicendo la statuizione del TAR del Veneto.

*In primis*, l'Istituto, con il documento di prassi in commento, dopo un breve *excursus* sulle previsioni normative attualmente vigenti in *subiecta materia* (con particolare riferimento, oltre che al già citato D.M., all'art. 31 c. 8 del D.L. N° 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. n° 98/2013) ha evidenziato che **la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota prot. 37/0014591/MA007.A001 del 19 agosto 2014, ha ritenuto che "in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione"**.

Sulla scorta di tale parere, l'INPS, pertanto, afferma che **i DURC per verifica autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione fermo restando il "beneficio" dello scostamento non grave – ex art. 8 c. 3 del D.M. 24 ottobre 2007.**

Naturalmente esulano dalla disciplina di cui sopra i DURC rilasciati in presenza di una certificazione dei crediti – ex art. 13-bis c. 5 del D.L. n° 52/2012 – in quanto, in tal caso, la richiesta del documento, sull'apposita piattaforma di certificazione del credito, deve essere effettuata prima, o contestualmente, al rilascio della dichiarazione di cui all'art. 38 c. 1 lett. i) D. Lgs. n° 163/2006.

In ultimo, l'INPS, con il messaggio n° 6756/2014, ricorda la procedura corretta da seguire per il rilascio del DURC nel caso di certificazione dei crediti, effettuata attraverso l'apposita piattaforma, e **l'obbligo delle Stazioni Appaltanti di attivare l'intervento sostitutivo nel caso in cui il documento di regolarità evidenzi debiti non ancora saldati.**

A tal fine, l'Istituto sottolinea fermamente che **il DURC deve sempre riportare la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato.**

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**